

# **BGer 2C 595/2013 vom 6. August 2013**

Bundesgericht, 2013-08-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_595\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_595_2013)

FR: TF 2C 595/2013 du 6 août 2013

IT: TF 2C 595/2013 del 6 agosto 2013

## **Regeste**

Disdetta di contratti per la gestione di ristoranti e di mescite scolastiche | Diritto fondamentale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

### **E. 2.1**

Di carattere finale ( art. 90 LTF ), la decisione impugnata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico ( art. 82 LTF ; cfr. sentenza 2C\_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.2) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Presentato in tempo utile ( art. 100 LTF ) e nella forma prescritta dalla legge ( art. 42 LTF ) dalla destinataria dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il gravame è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 2.2**

Come già rilevato da questa Corte nella sentenza del 1° maggio 2013 (cfr. sentenza citata consid. 1.3), il ricorso risulta invece inammissibile laddove la ricorrente domanda che siano anche annullate le decisioni del 7 dicembre 2011 e del 19 gennaio 2012. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale le stesse sono infatti state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto quest'ultima pronuncia può quindi costituire l'oggetto dell'impugnativa ( DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543; 136 II 470 consid. 1.3 pag. 474).

### **E. 2.3**

Con il ricorso in materia di diritto pubblico può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini ( DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni prescritte dall' art. 42 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente ( DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag.

246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

### **E. 3**

La ricorrente nulla contrappone agli argomenti sviluppati dal Tribunale cantonale amministrativo secondo cui la lettera del 19 gennaio 2012 era un semplice atto esecutivo della risoluzione governativa; che la disdetta non era contraria alla politica generale dello Stato né in contrasto con le linee direttive e il piano finanziario cantonale 2012-2015; che i motivi adottati dal Consiglio di Stato a sostegno della propria decisione erano del tutto sostenibili, pertinenti e non potevano essere considerati pretestuosi; che, infine, non vi era alcuna incongruenza nelle diverse disdette di alcuni contratti; che la disdetta, rispettivamente il mancato rinnovo dei contratti in questione rispettavano le condizioni contrattuali ivi contenute. In difetto di una qualsiasi argomentazione ( art. 42 LTF ), questi aspetti non vanno pertanto ulteriormente approfonditi.

### **E. 4.1**

Adducendo che la decisione del 19 gennaio 2012 sarebbe dettata da astio nei confronti del proprio direttore e che la risoluzione governativa del 7 dicembre 2011 sarebbe stata adottata sulla base di dati non corretti, la ricorrente lamenta la violazione del divieto dell'arbitrio. Afferma segnatamente che i rapporti sottoposti al Consiglio di Stato prima che emanasse la risoluzione contestata (ossia la valutazione del 21 settembre 2011 e il rapporto del 25 novembre 2011 della Sezione amministrativa del DECS nonché il rapporto del 9 novembre 2011 della Divisione delle risorse) conterrebbero affermazioni, indicazioni, dati e calcoli manifestamente falsi ed incompleti, rispettivamente che sarebbero stati "ritoccati" ad arte, così da favorire o addirittura imporre una ben precisa decisione politica al Governo cantonale. Il processo decisionale del Consiglio di Stato, fondato su dati inveritieri, sarebbe di conseguenza viziato d'arbitrio. Inoltre rimprovera alla Corte cantonale di contraddirsi quando considera irrilevante il fatto che i dati finanziari figuranti nei citati rapporti potrebbero anche essere parzialmente errati, per il motivo che trattandosi di documenti di lavoro interni non le competerebbe esprimere giudizi di merito in proposito. A parere dell'interessata, o si tratta di documenti di lavoro interni che sfuggono ad un esame o ad una verifica giudiziaria oppure si è in presenza di documenti posti alla base di una determinata scelta di fondo dello Stato, i quali avrebbero allora dovuto essere verificati e se del caso corretti, ciò che era facilmente fattibile eseguendo un confronto con i dati da lei forniti. Non averlo fatto implicherebbe, ancora una volta, disattenzione del divieto dell'arbitrio.

### **E. 4.2**

A prescindere dalla dubbia ricevibilità di tali censure - la ricorrente si limita ad esporre, in maniera ampiamente appellatoria ( art. 106 cpv. 2 LTF ), i propri argomenti senza tuttavia dimostrare che l'opinione dei giudici cantonali - fondata su di un'accurata analisi dei motivi e dei fatti posti a fondamento della risoluzione governativa - sarebbe inficiata d'arbitrio - esse si dimostrano comunque infondate. Come appena rilevato, dopo avere ricordato le ragioni alla base della decisione governativa (assumere personale domiciliato in Ticino; favorire gli acquisiti in Ticino o in Svizzera; applicare i medesimi livelli qualitativi e quantitativi a tutti i ristoranti scolastici; assumere un numero importante di apprendisti) ed avere precisato che la scelta governativa s'inseriva in un programma a più ampio spettro, il cui primo obiettivo era l'estensione dei servizi di refezione con contemporaneo abbandono dei trasporti scolastici sul mezzogiorno e accorciamento della pausa, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato detti motivi del tutto sostenibili e pertinenti, aggiungendo che,

in quanto rilevavano di scelte di mera opportunità, sfuggivano a qualsiasi esame o verifica giudiziaria. Esso ha poi osservato che la disdetta o il mancato rinnovo dei contratti avvenuto, come in concreto, rispettando i termini di preavviso ordinario e le scadenze pattuite, sfuggiva a qualsiasi critica. Ha poi osservato che nulla permetteva oggettivamente di asserire che il Governo sarebbe stato spinto a riorientare i propri indirizzi in materia di refezione scolastica e a decidere di estinguere le proprie relazioni contrattuali con la ricorrente da presunti motivi di astio nei confronti del direttore della medesima e, infine, che il fatto che le valutazioni finanziarie contenute nei rapporti a cui si faceva riferimento nella risoluzione governativa sarebbero in parte errate non poteva essere considerato di rilievo in quanto si trattava di documenti interni, sui quali non gli competeva esprimere giudizi di merito. Ora le vaghe congetture o affermazioni formulate nella presente sede dalla ricorrente non sono atte a dimostrare che detta argomentazione sia manifestamente insostenibile e, di riflesso, inficiata d'arbitrio (su questa nozione, vedasi DTF 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133). Su questi aspetti il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto.

#### **E. 5**

Affermando che la decisione di passare da una gestione mista del servizio di refezione ad una gestione statalizzata sarebbe in realtà stata applicata unicamente nei suoi confronti, non invece nei riguardi degli altri gestori privati, dato che nessuno di loro risulterebbe essere stato oggetto di disdetta, la ricorrente censura arbitrio, più precisamente lamenta di essere stata trattata da parte degli organi pubblici cantonali in modo arbitrario e contrario al principio della buona fede. Benché si tratti di una nuova argomentazione giuridica che non è stata sottoposta all'istanza precedente, la stessa è ammissibile ai sensi dell' art. 99 LTF se poggia sull'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità precedente, rispettivamente sui fatti risultanti dagli atti ( DTF 136 V 362 consid. 4.1 pag. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2 pag. 651). Ciò non è tutta-via il caso nella fattispecie, motivo per cui questa censura sfugge ad un esame di merito.

#### **E. 6**

Per tutte queste considerazioni, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.

#### **E. 7.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

#### **E. 7.2**

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si accordano invece ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.